

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

AGENZIA LAVORO

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 945 del 14/05/2024 RIMINI

Proposta: DLV/2024/985 del 14/05/2024

Struttura proponente: SERVIZIO TERRITORIALE EST
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

Oggetto: RETTIFICA PARZIALE PROVVEDIMENTI N.708 DEL 08/04/2024 E N. 910 DEL 08/05/2024 DI APPLICAZIONE DEL REGIME DI CONDIZIONALITA' PER BENEFICIARIO DI NASPI O DIS-COLL - AREA TERRITORIALE EST - CENTRO PER L'IMPIEGO DI RIMINI

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO TERRITORIALE EST

Firmatario: ANNAMARIA DITERLIZZI in qualità di Responsabile di servizio

Responsabile del procedimento: Marco Morri

Firmato digitalmente

LA DIRIGENTE

Visti:

- la l.r. 1° agosto 2005, n. 17 e ss.mm.ii. recante “*Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro*” ed in particolare:
 - l’art. 32 bis “*Agenzia regionale per il lavoro*”, inserito dall’art. 54 della l.r. n. 13/2015 e ss.mm., ed in particolare il co. 2, lett. g), in base al quale l’Agenzia Regionale per il Lavoro provvede a governare e dirigere i servizi pubblici per il lavoro;
- il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 recante “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*” ed in particolare:
 - l’art. 2 “*Indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro*” con cui si prevede un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, che determini i tempi entro i quali debbono essere convocate le diverse categorie di utenti;
 - l’art. 21 “*Rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito*” che descrive i meccanismi di condizionalità, gli obblighi e le sanzioni per i percettori di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) o di Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL);
- il d.m. 11 gennaio 2018, n. 4 attuativo dell’art. 2, d.lgs. n. 150/2015, recante le “*Linee di indirizzo triennali dell’azione in materia di politiche attive*” ed in particolare:
 - l’art. 4 “*Tempi di convocazione delle diverse categorie di utenti*”;
- il d.m. 10 aprile 2018, n. 42 recante la definizione dell’offerta di lavoro congrua, ai sensi degli artt. 3 e 25 del d.lgs. n.150/2015;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ANPAL del 26 luglio 2017 n. 18, come modificata dalla successiva deliberazione del 10 luglio 2018 n. 27, che regola la composizione e il funzionamento del “*comitato per ricorsi in tema di condizionalità*” previsto all’art. 21, co. 12, del d.lgs. n. 150/2015;
- la delibera del Comitato per i ricorsi di condizionalità del 2 dicembre 2019, n. 54 che approva i “*criteri adottati nelle valutazioni dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12, del D.lgs. 150/2015*”;
- la nota del Direttore Generale dell’ANPAL dell’11 giugno 2018 n. 7122 con cui si forniscono indicazioni operative circa le modalità di comunicazione dei provvedimenti sanzionatori adottati dai CPI ai sensi dell’art. 21, co. 10, del d.lgs. n. 150/2015;
- la circolare ANPAL 5 agosto 2022, n. 1 avente ad oggetto “*Note di coordinamento in materia di definizione operativa degli obiettivi e dei traguardi di GOL, nonché di gestione della condizionalità a seguito delle innovazioni previste dal programma*”;
- la nota operativa ANPAL 5 dicembre 2022, avente ad oggetto: “*Note di coordinamento in materia di definizione operativa degli obiettivi e dei traguardi di GOL – seguiti*”;
- la circolare dell’INPS 15 dicembre 2016, n. 224 avente per oggetto “*Misure di condizionalità e regime sanzionatorio per i percettori delle prestazioni di disoccupazione ASpI, miniASpI, NASpI, DIS-COLL, Mobilità e ASDI di cui all’art. 21 del Decreto legislativo n. 150 del 2015 come integrato dal d.lgs. n.185 del 2016*”;
- la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 marzo 2016, n. 3374 avente ad oggetto “*richiesta di chiarimenti e indicazioni sulla normativa in materia di stato di disoccupazione – d.lgs. 150/2015*” e in particolare il punto Q.7. “*giustificato motivo*”;
- il d.l. 5 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla l. 3 luglio 2023, n. 85, “*Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro*” ed in particolare l’art.12, co. 5, in merito alle modalità di convocazione per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato, di cui all’art. 20 d.lgs. n. 150/2015;
- la deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2023, n. 1315 avente ad oggetto: “*Approvazione delle indicazioni operative per i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e per i soggetti accreditati alla formazione per l’attuazione dei programmi di politica attiva*”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2023, n. 1315 avente ad oggetto: “*Approvazione delle indicazioni operative per i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e per i soggetti accreditati alla formazione per l’attuazione dei programmi di politica attiva*”;
- il D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla l. 10 agosto 2023, n. 112 “*Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025*” ed in particolare:
 - l’art. 3 co. 1, in merito all’attribuzione delle funzioni dell’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a decorrere dalla data di entrata in vigore del

D.P.C.M. recante il regolamento di organizzazione del medesimo Ministero del Lavoro, con la conseguente soppressione di ANPAL;

- l'art. 3, co. 4 riportante "ogni riferimento all'ANPAL contenuto in norme di legge o in norme di rango secondario è da intendersi riferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il [decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150](#), è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni del presente decreto";
- il D.P.C.M. 22 novembre 2023, n. 230 avente ad oggetto "Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione", pubblicato in GU n.38 del 15-2-2024 ed entrata in vigore dal 1° marzo 2024;

Richiamate le proprie determinazioni:

- n. 708 in data 19/04/2024 avente per oggetto "PROVVEDIMENTO DI APPLICAZIONE DEL REGIME DI CONDIZIONALITÀ PER BENEFICIARI DI NASPI O DIS-COLL - AREA TERRITORIALE EST – CENTRO PER L'IMPIEGO DI RIMINI - PERIODO: 01 - 15 APRILE 2024" con la quale sono stati segnalati gli eventi di condizionalità registrati dal Centro per l'Impiego di Rimini afferente all'AREA EST, a seguito di imputazione degli esiti degli appuntamenti da parte dei propri operatori o di ricezione di comunicazioni formali via PEC da parte dei soggetti privati accreditati, relativi a percettori di NASPI o DIS-COLL;
- n. 910 in data 08/05/2024 avente per oggetto "PROVVEDIMENTO DI APPLICAZIONE DEL REGIME DI CONDIZIONALITÀ PER BENEFICIARI DI NASPI O DIS-COLL - AREA TERRITORIALE EST – CENTRO PER L'IMPIEGO DI RIMINI -: PERIODO: 16 - 30 APRILE 2024" con la quale sono stati segnalati gli eventi di condizionalità registrati dal Centro per l'Impiego di Rimini afferente all'AREA EST, a seguito di imputazione degli esiti degli appuntamenti da parte dei propri operatori o di ricezione di comunicazioni formali via PEC da parte dei soggetti privati accreditati, relativi a percettori di NASPI o DIS-COLL;

Richiamate le proprie comunicazioni Prot. 22/04/2024.0162723.U e Prot. 10/05/2024.0181949.U di trasmissione dei provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi dell'art. 21, co. 10, del d.lgs. n. 150/2015 in applicazione del regime di condizionalità per beneficiari di strumenti di sostegno al reddito tramite PEC alle sedi INPS competenti e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla PEC sanzioni.condizionalita@pec.anpal.gov.it ;

Preso atto che per il percettore di cui alla domanda NASPI n. INPS.3201.31/01/2024.0025942, identificato nella scheda privacy parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, inserito nel provvedimento sanzionatorio adottato con la sopra richiamata determinazione n.708 del 19/04/2024, a seguito di segnalazione dello stesso e conseguente controllo effettuato sul Sistema Informativo Lavoro, si è riscontrato che, per un mero errore materiale, il numero del cellulare utilizzato per la prima convocazione inviata con SMS in data 27/03/2024 risultava diverso da quello correttamente comunicato dal beneficiario in sede di domanda NASPI e che pertanto, per cause non imputabili alla sua responsabilità, non ha ricevuto la notifica della convocazione all'appuntamento per il 15/04/2024, determinando l'impossibilità a presentarsi;

Preso atto che per il percettore di cui alla domanda NASPI n. INPS.3201.22/12/2023.0328994, identificato nella scheda privacy parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, inserito nel provvedimento sanzionatorio adottato con la sopra richiamata determinazione n. 910 del 08/05/2024, si è riscontrato che, per un mero errore materiale, l'indirizzo indicato nella raccomandata inviata in data 13/03/2024, con prot. n. 0108175U, risultava diverso da quello correttamente comunicato dal beneficiario in sede di domanda NASPI e che pertanto, per cause non imputabili alla sua responsabilità, non ha ricevuto la notifica della convocazione all'appuntamento per il 22/04/2024, determinando l'impossibilità a presentarsi;

Ritenuto, pertanto, necessario annullare l'applicazione delle sanzioni procedendo alla rettifica parziale delle citate determinazioni n. 708 del 19/04/2024 e n. 910 del 08/05/2024 con riferimento a n. 2 beneficiari interessati dai provvedimenti sopra richiamati sull'applicazione degli eventi di condizionalità, identificati nella scheda privacy, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per le domande NASPI n. INPS.3201.31/01/2024.0025942 e n. INPS.3201.22/12/2023.0328994;

Precisato che rimangono invariate le sanzioni disposte a carico degli altri percettori NASPI menzionati nei sopra richiamati provvedimenti n. 708 del 19/04/2024 e n. 910 del 08/05/2024;

Ritenuto quindi di:

- procedere per la motivazione sopra indicata, con la rettifica parziale dei propri provvedimenti n. 708 del 19/04/2024 e n. 910 del 08/05/2024, limitatamente ai percettori di Naspi identificati nella relativa scheda privacy, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, in sede di revisione e autotutela amm.va decisoria ex art. 21 nonies L. 241/1990 e ss. mm. e ii.;

- comunicare tramite PEC all'INPS e al Comitato per i ricorsi di condizionalità presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il presente provvedimento al fine di rettificare l'applicazione della sanzione per le domande NASPI con n. INPS.3201.31/01/2024.0025942 e n. INPS.3201.22/12/2023.0328994 per n. 2 percettori identificati nella relativa scheda privacy, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Visti:

- il Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 “*General Data Protection Regulation*”;
- il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e ss.mm.ii.;
- la l. 6 novembre 2012, n. 190 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e ss.mm.ii.

Richiamate infine:

- le deliberazioni della Giunta Regionale:
 - n. 1620 del 29 ottobre 2015 “*Approvazione Statuto dell’Agenzia Regionale per il Lavoro in attuazione della L.R. n. 13/2015*”;
 - n. 364 del 11 marzo 2019 “*Approvazione modifica del regolamento di organizzazione dell’Agenzia Regionale per il Lavoro approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1927/2016 e di quanto disposto con delibera di Giunta Regionale n. 2181/2017*”;
 - n. 1004 del 20/6/2022 recante “*Definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1123/2018*”;
 - n. 191 del 5.2.2024 “*Assunzione di un Dirigente ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii. per il conferimento dell’incarico di Direttore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro*” e la relativa presa d’atto con determinazione n. 246 del 15/02/2024 recante “*Conferimento incarico di Direttore dell’Agenzia Regionale per il lavoro, ai sensi dell’art. 32-bis, comma 4 della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii., di cui la deliberazione della Giunta Regionale n. 191 del 5/2/2024 – presa d’atto*”;
- le determinazioni del Direttore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro:
 - n. 79 del 26 ottobre 2016 con la quale ha adottato il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia stessa, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1927 del 21 novembre 2016, come successivamente modificato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2181 del 28 dicembre 2017 ed in particolare l’art. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - n. 284 del 10 aprile 2017 con la quale il Direttore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro ha definito le “*Modalità di svolgimento delle funzioni dirigenziali dell’Agenzia per il lavoro dell’Emilia-Romagna*”;
 - n. 664 del 21 giugno 2018 “*Assegnazione del personale ai servizi territoriali dell’Agenzia Regionale per il Lavoro*”;
 - n. 1277 del 7 dicembre 2018 “*Dirigenti delle Province e della Città metropolitana di Bologna trasferiti all’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 1 c. 793 della L. n. 205/2017. Proroga incarichi dirigenziali anno 2019.*” e n. 1553 del 10 dicembre 2019 “*Conferimento incarichi dirigenziali presso l’agenzia regionale per il lavoro con decorrenza 1° gennaio 2020*”;
 - n. 1257 del 7 agosto 2020 “*Macrostruttura dell’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna. Modificazione ambiti territoriali*”;
 - n. 1373 del 11 settembre 2020 assunzione di n. 4 dirigenti “*Servizio Territoriale del Lavoro*” e “*Servizio Integrativo del Lavoro*” presso l’Agenzia Regionale per il Lavoro;
 - n. 235 del 4 marzo 2021 “*Macrostruttura dell’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna. Modificazione a seguito riorganizzazione del Servizio Affari Generali, Bilancio e Risorse Umane*”;
 - n. 1368 del 24 novembre 2021 “*Istituzione, descrizione e graduazione di nuove posizioni organizzative. Riapprovazione con modifiche dei criteri generali per la gestione dell’istituto delle posizioni organizzative e dei criteri per la loro graduazione*”;
 - n. 1486 del 20 dicembre 2021 “*Conferimento incarichi di responsabilità di Posizione Organizzativa 2022-2024 presso l’Agenzia Regionale per il Lavoro*”;
 - n. 1256 del 14 ottobre 2022 “*Ripartizione delle competenze in tema di Privacy e Linee Guida per i soggetti attuatori e gli incaricati dell’Agenzia Regionale per il Lavoro - Abrogazione della determinazione n.1141/2018*”;
 - n. 457 del 16 marzo 2023 “*Conferimento dell’incarico di responsabile di Posizione Organizzativa di Direzione “CPI RIMINI” dell’Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna*”;

- n. 2219 del 21 dicembre 2023 “*Conferimento incarichi dirigenziali di responsabile dei servizi territoriali, politiche del lavoro, affari generali e risorse umane, bilancio e patrimonio, innovazione e trasformazione digitale presso l’Agenzia Regionale per il Lavoro con decorrenza 1/1/2024*”;
- n. 144 del 31 gennaio 2024 con cui è approvato il P.I.A.O. 2024-2026 “*Piano integrato di attività e organizzazione dell’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna 2024-2026 – Approvazione*”;
- le determinazioni del Dirigente dell’Agenzia Regionale per il Lavoro del Servizio Territoriale Est:
 - n. 14 del 11/01/2024 “*Deleghe di competenze dirigenziali ai titolari di incarichi di elevata qualificazione del servizio territoriale Area Est - Ambiti di Forli'-Cesena e di Rimini*”;
 - n. 52 del 17 gennaio 2024 “*Individuazione dei responsabili del procedimento ai sensi dell’art. 5 e ss. della l. n. 241/1990 - Ambito Territoriale Area Est Ambiti di Forli'-Cesena e di Rimini*”;
 - n. 534 del 29/03/2024 “*Approvazione articolazione organizzativa del Servizio Territoriale Est ambiti di Forli'-Cesena e Rimini con relative competenze, attribuzioni e assegnazione del personale alle unità organizzative*”;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii, è Marco MORRI del Centro per l’Impiego di Rimini, così come stabilito dalla determinazione dirigenziale n. 52 del 17/1/2024;

Attestato che sia la sottoscritta Dirigente del Servizio Territoriale Area Est dell’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna, dott.ssa Annamaria Diterlizzi, sia il Responsabile del Procedimento, non si trovano in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi *ex art.* 6 bis della L. n. 241/1990;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di procedere, in sede di revisione e autotutela amm.va decisoria *ex art.* 21 nonies l. 241/1990 e ss. mm. e ii., ad annullare l’applicazione delle sanzioni procedendo alla rettifica parziale delle citate determinazioni n. 708 del 19/04/2024 e n. 910 del 08/05/2024 con riferimento a n. 2 beneficiari NASPI interessati dai provvedimenti sopra richiamati sull’applicazione dell’evento di condizionalità, identificati nella scheda privacy, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per le domande NASPI n. INPS.3201.31/01/2024.0025942 e n. INPS.3201.22/12/2023.0328994;
2. di confermare in ogni restante parte quanto disposto con le proprie determinazioni dirigenziali n. 708 del 19/04/2024 e n. 910 del 08/05/2024;
3. di trasmettere tramite PEC, entro 5 giorni dall’adozione, all’INPS e al Comitato per i ricorsi di condizionalità presso Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, il presente provvedimento al fine di annullare l’applicazione delle sanzioni procedendo alla rettifica parziale delle citate determinazioni dirigenziali n. 708 del 19/04/2024 e n. 910 del 08/05/2024 con riferimento a n.2 lavoratori interessati dai provvedimenti sopra richiamati sull’applicazione dell’evento di condizionalità, identificati nella scheda privacy parte integrante e sostanziale della presente determinazione per la domanda NASP n. INPS.3201.31/01/2024.0025942 e n. INPS.3201.22/12/2023.0328994;
4. di notificare ai percettori di strumenti di sostegno al reddito interessati il presente provvedimento di rettifica;
5. di dare atto che il Responsabile del procedimento è Marco MORRI del Centro per l’Impiego di Rimini, così come stabilito dalla determinazione dirigenziale n. 52 del 17/01/2024;
6. dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in premessa.

LA DIRIGENTE

Dott.ssa Annamaria Diterlizzi

Firmato digitalmente

Documento prodotto e conservato in originale informatico. L’eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’art. 3 del d.lgs. n. 39/1993 e l’art. 3 bis, co. 4 bis del “*Codice dell’Amministrazione digitale*”.

Scheda Privacy contenente dati personali non accessibili ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003